

Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Parte il censimento per l'utilizzo del PIN Inps negli adempimenti in materia di lavoro



Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi

Roma, 24-07-2019

Messaggio n. 2819

OGGETTO: Censimento e rilascio del PIN ai professionisti abilitati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979. Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

L'articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979, in materia di Esercizio della professione di consulente del lavoro, prevede che *«Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono*

tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra».

L'inps con messaggio n. 2819 del 24 luglio 2019 comunica che i professionisti che intendono svolgere attività in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979, e operare quali intermediari nei confronti dell'Inps, **dovranno far pervenire una apposita richiesta con le modalità di seguito descritte.**

▪ Avvocati

I professionisti esercenti l'attività di Avvocato dovranno far pervenire la suddetta richiesta, tramite l'indirizzo di posta certificata comunicato ai rispettivi Ordini (art. 16, comma 7, del D.L. n. 185/2008), alla Direzione centrale Entrate e recupero Crediti (dc.entraterecuperocrediti@postacert.inps.gov.it), specificando nell'oggetto *"Richiesta di autorizzazione a svolgere attività in materia di lavoro previdenza ed assistenza sociale – Avvocato"* e allegando i seguenti documenti:

- copia del tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ordine professionale;
- copia del modulo "SC64" (Richiesta assegnazione "PIN" intermediario abilitato), scaricabile dal sito www.inps.it al seguente percorso: *"Prestazioni e Servizi" > "Tutti i moduli"* ;
- copia del documento di identità riportato sul modulo "SC64".

La Direzione centrale Entrate e recupero crediti, dopo aver accertato la congruità dei suddetti documenti, provvederà a fornire riscontro all'interessato, a mezzo PEC,

dell'avvenuta profilazione negli archivi degli intermediari certificati dell'INPS.

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

In attesa dello sviluppo di un canale diretto con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tramite il quale perverranno le comunicazioni di iscrizione, cessazione e sospensione dei professionisti iscritti al relativo Ordine, restano vigenti le modalità di colloquio attualmente in uso tramite gli Albi provinciali. La comunicazione dovrà pervenire alla casella di posta certificata della Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi (dc.OrganizzazioneeSistemiInformativi@postacert.inps.gov.it) specificando nell'oggetto *"Censimento iscritti Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili"*.

I professionisti, Avvocati e iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, una volta censiti, potranno recarsi presso una qualsiasi Struttura territoriale dell'Istituto, esibendo il citato modulo "SC64" e richiedendo il rilascio del PIN con l'estensione per operare per i servizi aziendali.

Documentazione

[Link al testo della Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro di concerto con il Ministero del Lavoro n. 32 del 15 febbraio 2018,](#) con oggetto: PROFESSIONI – Dottori commercialisti, Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Avvocati e commercialisti – Esercizio della consulenza del lavoro – Attività per conto delle aziende di

adempimenti in materia di lavoro – Comunicazione obbligatoria tramite procedura telematica di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 – Istituzione portale – Modulistica informatizzata per i professionisti utilizzabile a far data dal 1° marzo 2018

[Link al testo della Circolare del Ministero del Lavoro, del 13 novembre 2003, Prot. n. 1665](#), con oggetto: ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE – Consulente del lavoro – Mancata iscrizione all'albo ex legge n. 12 del 1979 – Configurabilità del reato – Art. 1 della L.11/01/1979, n. 12

[Le risposte ai quesiti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro](#)
(FAQ – Aggiornamento al 2 marzo 2018)